



Berna, 27 giugno 2014

Destinatari:  
Governi cantionali

**Legge federale sui servizi finanziari (LSF),  
Legge federale sugli istituti finanziari (LIFin);  
Avvio della procedura di consultazione**

Onorevole Presidente,  
Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 25 giugno 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché presso le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la legge federale sui servizi finanziari (LSF) e la legge federale sugli istituti finanziari (LIFin).

La consultazione termina il **17 ottobre 2014**.

Il progetto è composto della legge sui servizi finanziari (LSF) e della legge sugli istituti finanziari (LIFin). La LSF disciplina la fornitura di servizi finanziari fedele, diligente e trasparente. La LIFin prevede una normativa di vigilanza graduata e armonizzata per gli istituti finanziari che esercitano la gestione patrimoniale a titolo professionale per conto di terzi.

Dal punto di vista materiale, le norme per la fornitura di servizi finanziari si orientano alla regolamentazione dell'UE. Al riguardo si rinuncia tuttavia a una normativa (troppo) dettagliata e restrittiva. Gli obblighi di lealtà, di diligenza e di informazione che i fornitori di servizi finanziari devono osservare nei confronti dei clienti vengono uniformati e concretizzati. Gli obblighi di documentazione e di rendiconto, nonché le misure organizzative servono a impedire, per quanto possibile, conflitti d'interesse e consulenze lacunose nella fornitura di servizi finanziari.

I requisiti per la pubblicazione di prospetti disciplinati nel Codice delle obbligazioni non soddisfano più le attuali esigenze degli investitori. Le norme sui prospetti devono pertanto essere uniformate per tutti i valori patrimoniali oggetto di offerte pubbliche di acquisto o di sottoscrizione. Per tenere conto delle esigenze delle PMI sono previste semplificazioni in materia di obbligo di pubblicazione del prospetto. Questo obbligo viene completato con il previsto nuovo foglio informativo di base, che contiene indicazioni essenziali sullo strumento finanziario affinché gli investitori possano confrontare i differenti strumenti finanziari e operare una scelta informata circa l'opportunità di investire.

L'istituzione dell'organo di mediazione deve essere rafforzata; di principio dev'essere introdotto per tutti i servizi finanziari. Ciononostante, anche in futuro l'organo di mediazione non dovrà godere di competenze decisionali; il suo margine di manovra in quanto mediatore non viene limitato. Inoltre, per quanto riguarda l'affermazione agevolata delle pretese, il progetto

propone una soluzione sottoforma di tribunale arbitrale o, in alternativa, una nuova forma di finanziamento delle spese processuali. Infine, sono previste anche delle possibilità di godere di una protezione giuridica collettiva.

La LIFin disciplina la vigilanza su gestori patrimoniali, gestori patrimoniali qualificati, direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare (ex commercianti di valori mobiliari) e banche. Al riguardo la LIFin prevede l'autorizzazione a cascata. Il livello più alto di autorizzazione comprende ora anche la forma o le forme di autorizzazione di livello subordinato.

Per quanto riguarda la vigilanza prudenziale sui gestori patrimoniali sono proposte due varianti, ossia una vigilanza garantita dalla FINMA oppure da un organismo di autodisciplina sorvegliato dalla FINMA (organismo di vigilanza). Per i gestori patrimoniali esistenti è prevista una clausola di salvaguardia dei diritti acquisiti, a patto che dispongano di sufficiente esperienza e si limitino a fornire consulenza unicamente ai clienti esistenti. Alla FINMA spetta la sorveglianza degli altri gestori patrimoniali (qualificati).

Entrambi gli avamprogetti della LSF e LIFin, nonché i relativi rapporti esplicativi sono disponibili al seguente indirizzo Internet: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Vogliate inviare i vostri pareri al **Dipartimento federale delle finanze, Servizio giuridico della Segreteria generale, Bernerhof, 3003 Berna** oppure per posta elettronica a

[regulierung@gs-efd.admin.ch](mailto:regulierung@gs-efd.admin.ch).

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi, Onorevoli Presidente e Consiglieri di stato, i migliori saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf  
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo (i, d, f)  
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d  
VD, NE, GE, JU: f  
BE, FR, VS: d, f  
GR: i, d  
TI: i
- Elenco dei destinatari (i, d, f)
- Comunicato stampa (i, d, f)